

**Rapporto  
e avamprogetto  
di modifica del Codice delle obbligazioni**

**(Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai  
membri del consiglio d'amministrazione  
e della direzione)**

**Documentazione per la procedura di consultazione**

**Novembre 2003**

## **Compendio**

*Il presente avamprogetto disciplina la trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione di società le cui azioni sono quotate in borsa. La borsa ha già emanato norme di autodisciplina concernenti la trasparenza. Si tratta ora di sancire tali norme in una legge e di estenderne nel contempo la portata.*

*Le nuove disposizioni completano le norme vigenti del Codice delle obbligazioni concernenti il contenuto dell'allegato al bilancio. Si garantisce in tal modo che l'ufficio di revisione possa verificare le indicazioni relative alle retribuzioni.*

*Secondo l'avamprogetto, occorre indicare l'importo complessivo delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione, precisando inoltre l'entità degli importi versati a ciascun amministratore e l'importo massimo percepito da un singolo membro della direzione. Vanno poi indicate le partecipazioni alla società detenute dai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione.*

*La disciplina legale della trasparenza si propone di prevenire i conflitti d'interesse derivanti dal fatto che è il consiglio d'amministrazione stesso a determinare le retribuzioni dei suoi membri. L'avamprogetto tutela nel contempo l'interesse legittimo degli azionisti a ottenere in merito alle retribuzioni informazioni tali da consentire loro di meglio esercitare i diritti di controllo loro spettanti. Si fa inoltre chiarezza sul quadro generale degli interessi derivanti dal possesso, da parte dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione, di partecipazioni alla società.*

*La trasparenza è uno degli obiettivi del "governo d'impresa" (o corporate governance), tema questo che è all'origine di un importante progetto di revisione tuttora in corso. In ragione della sua particolare urgenza, la questione della trasparenza delle società quotate in borsa viene affrontata prioritariamente e disciplinata da un progetto a sé stante. Si accolgono in tal modo le istanze del mondo politico ed economico, contribuendo inoltre al buon funzionamento del mercato dei capitali. Progetti miranti ad accrescere la trasparenza sono del resto in corso in numerosi altri Stati, in seno all'OCSE e all'UE.*

*Per le aziende parastatali quotate in borsa esistono già oggi norme legali sulla trasparenza dei salari dei quadri. Tali norme andranno uniformate a quelle dell'avamprogetto.*

## 1 Parte generale

### 1.1 Situazione iniziale

Il diritto della società anonima non prevede alcuna disposizione concernente la trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione. Benché il consiglio d'amministrazione sia tenuto a fornire informazioni circa la gestione e gli azionisti possano chiedergli raggugli sugli affari della società (art. 697 del Codice delle obbligazioni [CO; RS 220]), la giurisprudenza si mostra tuttavia molto cauta nei confronti di tale diritto all'informazione, in quanto pondera nel caso concreto i diritti degli azionisti a essere informati e gli eventuali interessi al mantenimento del segreto. Secondo la dottrina, pertanto, l'articolo 697 CO prevede unicamente l'obbligo di informare sull'ammontare complessivo delle retribuzioni, ma non sui singoli importi corrisposti a ciascun membro.

Su iniziativa della Commissione federale delle banche e basandosi sulle competenze di autodisciplina previste dall'articolo 4 della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM; RS 954.1), il 17 aprile 2002 la Borsa svizzera (SWX Swiss Exchange) ha emanato una direttiva sulla corporate governance (*Directive concernant les informations relatives à la Corporate governance*, DCG; di tale direttiva non esiste purtroppo una versione italiana) che vincola tutte le società quotate in borsa.

Il capitolo 5 della DCG enuncia norme cogenti sulla trasparenza delle retribuzioni, delle partecipazioni e dei prestiti concessi a organi societari. Tali norme si applicano sia ai membri del consiglio d'amministrazione, sia a quelli della direzione.

Per la precisione le società devono indicare quanto segue:

- le remunerazioni (onorari, salari, accrediti, bonus e prestazioni in natura) che la società ha versato direttamente o indirettamente a membri in carica (n. 5.2 DCG) o a ex membri (n. 5.3 DCG) del consiglio d'amministrazione e/o della direzione. Va inoltre precisato separatamente l'ammontare dell'indennità massima complessivamente versata a un singolo membro (di cui non è tuttavia necessario fare il nome);
- le azioni e le opzioni attribuite, durante l'esercizio, ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione, come pure alle persone loro vicine (n. 5.4, 5.6 DCG), e le azioni della società detenute da tali persone (n. 5.5 DCG);
- gli onorari e le remunerazioni supplementari che i membri del consiglio d'amministrazione o della direzione e le persone loro prossime hanno fatturato alla società o a una società del gruppo, purché il loro importo sia pari o superiore alla metà della remunerazione ordinaria del membro in questione (n. 5.7 DCG);
- l'ammontare complessivo e le modalità delle garanzie e dei prestiti, degli anticipi o dei crediti non ancora rimborsati che la società o una società del gruppo ha concesso ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione o a persone loro vicine (n. 5.8 DCG).

Il 20 ottobre 2003 l'ufficio d'ammissione di SWX ha emanato una direttiva concernente la pubblicità delle transazioni del management (non disponibile in italiano). Secondo tale direttiva, l'acquisto e l'alienazione di diritti di partecipazione, di conversione e d'acquisto, nonché gli strumenti finanziari connessi vanno annunciati alla SWX.

Economiesuisse ha poi elaborato il cosiddetto Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance (Swiss Code, disponibile nelle versioni tedesca, francese e inglese), del 25 marzo 2002. A differenza della DCG, lo Swiss Code ha valore di semplice raccomandazione. Come la DCG, anche lo Swiss Code si occupa principalmente delle società quotate in borsa. Le società non quotate e le società o le organizzazioni economicamente importanti possono nondimeno desumere da tale Codice regole cui ispirarsi ai fini dell'attuazione dei principi del governo d'impresa (cfr. la prefazione allo Swiss Code, n. 3). Per quanto concerne la pubblicità, il numero 30 dello Swiss Code rinvia alla DCG.

Per quanto concerne invece le aziende e gli stabilimenti della Confederazione, la trasparenza è stata prescritta dalla legge federale del 20 giugno 2003<sup>1</sup> sulla remunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione. Giusta il nuovo articolo 6a della legge sul personale federale (LPers; RS 172.220.1), il Consiglio federale emana principi relativi allo stipendio, all'onorario, ad altre condizioni contrattuali e alle occupazioni accessorie dei membri del consiglio d'amministrazione e dei quadri di grado più elevato delle aziende e degli stabilimenti assoggettati alla LPers (cpv. 1-3). Gli stipendi, gli onorari e le altre condizioni contrattuali sono accessibili al pubblico (cpv. 4). Benché non sia prevista una pubblicazione ufficiale, i dati seguenti vanno resi noti a chi ne fa richiesta:

- la somma globale degli stipendi o degli onorari versati ai membri del consiglio d'amministrazione e ai quadri di grado più elevato, come pure le altre condizioni contrattuali;
- lo stipendio o l'onorario corrisposto al presidente dell'organo in questione.

Per quanto concerne le *aziende parastatali le cui azioni sono quotate in borsa*, il Consiglio federale non è invece abilitato a emanare principi relativi allo stipendio, all'onorario, ad altre condizioni contrattuali o alle occupazioni accessorie. A tali società sono applicabili per analogia unicamente le norme sull'accessibilità al pubblico (cpv. 6 per. 2).

## 1.2 Genesi dell'avamprogetto

Il 9 maggio 2001 il consigliere nazionale Pierre Chiffelle deposita l'iniziativa parlamentare "Maggior trasparenza nelle società quotate in borsa" (01.424 n), con cui chiede di modificare le disposizioni concernenti le società anonime nel Codice delle obbligazioni affinché le società quotate in borsa siano tenute a pubblicare – nell'allegato al bilancio annuale – tutti gli importi versati agli amministratori in ragione della loro funzione. L'allegato deve inoltre menzionare esplicitamente la partecipazione degli amministratori al capitale azionario. L'11 marzo 2002 il Consiglio nazionale decide di dare seguito all'iniziativa Chiffelle, incaricando nel contempo la propria Commissione dell'economia e dei tributi (CET-N) di elaborare un progetto di legge relativo. Il 28 ottobre 2002 la CET-N conferisce al Professor Max Boemle, di Berna, il mandato di redigere il progetto in questione. Alla fine di marzo del 2003, Boemle presenta il rapporto peritale, in cui formula proposte di modifica relative alla trasparenza delle aziende quotate in borsa.

<sup>1</sup> FF 2003 3961 segg.

Più o meno nello stesso periodo si attiva anche il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Sollecitato da vari interventi parlamentari inerenti al tema del governo d'impresa, il DFGP istituisce il gruppo di lavoro "Governo d'impresa" (qui appresso denominato gruppo di lavoro GI), composto dal Professor Peter Böckli di Basilea, della Professoressa Claire Huguenin di Zurigo e del Professor François Dessemontet di Losanna. Tale gruppo di lavoro ha il compito di elaborare, entro il 30 settembre 2003, un rapporto che chiarisca se il diritto svizzero della società anonima sia già rispondente alle esigenze poste in materia di governo d'impresa o se sia invece necessario legiferare in tale campo. Come richiesto dal presidente della competente commissione parlamentare, il gruppo di lavoro viene incaricato di chinarsi prioritariamente sulla questione della trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni. Il 25 marzo il gruppo di lavoro GI presenta il suo rapporto intermedio sulla trasparenza delle retribuzioni e dei crediti riconosciuti agli organi societari.

La CET-N prende quindi atto delle conclusioni del rapporto Boemle e del rapporto intermedio del gruppo di lavoro GI. Su proposta del DFGP, la Commissione sospende i lavori in attesa che il Consiglio federale sottoponga una proposta di normativa in materia. Il presente rapporto è stato elaborato dall'Ufficio federale di giustizia e si fonda sui lavori preliminari del gruppo di lavoro GI e del Professor Boemle.

Nell'ambito della *futura revisione del diritto della società anonima* (maggiore flessibilità del capitale azionario e governo d'impresa) occorrerà poi valutare la necessità di adottare altre misure atte a combattere efficacemente gli abusi in materia di retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione o della direzione, prendendo inoltre in considerazione la possibilità di estendere la trasparenza anche a società non quotate in borsa. La procedura di consultazione relativa dovrebbe avere inizio nel corso del 2004.

### **1.3 Necessità di trasparenza in materia di retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione**

#### **1.3.1 Trasparenza e governo d'impresa**

La trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione è uno degli aspetti del governo d'impresa. La nozione di governo d'impresa ingloba l'insieme dei principi inerenti alla direzione e al controllo di un'azienda. Il governo d'impresa si propone di istituire un efficiente sistema di "checks and balances" che possa garantire l'equilibrio delle forze operanti all'interno di una società anonima.

I principi del governo d'impresa riguardano in primo luogo il rapporto tra i diversi organi societari. Dal punto di vista delle relazioni interne, ci si propone di disciplinare in modo equilibrato i rapporti che intercorrono tra la direzione, il consiglio d'amministrazione e l'ufficio di revisione.

I principi del governo d'impresa rivestono grande importanza anche per i rapporti con l'esterno. Si tratta in questo caso di trovare il giusto equilibrio tra gli interessi dell'azienda, degli azionisti, degli investitori e delle altre persone coinvolte.

Un rapporto equilibrato tra le varie forze può essere garantito soltanto se le cerchie interessate dispongono delle informazioni di cui necessitano. Uno degli obiettivi principali della governo d'impresa è pertanto quello di incrementare la trasparenza dei fatti rilevanti ai fini della gestione societaria.

### 1.3.2 Il conflitto d'interessi del consiglio d'amministrazione

Il fatto che siano i membri stessi del consiglio d'amministrazione a determinare di norma le retribuzioni loro destinate costituisce un problema tanto dal profilo giuridico, quanto da quello funzionale. In nome della società, i membri del consiglio d'amministrazione concludono contratti con se stessi o si riconoscono retribuzioni o altre prestazioni a carico della società. Essi sono abilitati ad agire per conto della società e si sono impegnati a tutelarne gli interessi. Nel contempo rivestono nondimeno il ruolo di controparte e, in quanto beneficiari di prestazioni, hanno di principio interesse a che venga loro riconosciuto un importo elevato.

Poiché rappresentano contemporaneamente se stessi e, in veste di controparte, la società, gli amministratori stipulano un contratto con se stessi ("self-dealing") da cui scaturisce inevitabilmente un conflitto d'interessi. Una maggiore trasparenza in quest'ambito permetterà un controllo più efficace.

### 1.3.3 Obbligo di rendere conto

I membri del consiglio d'amministrazione possono essere considerati, in senso lato, i mandatari degli azionisti (art. 394 CO). Uno dei diritti fondamentali del mandante consiste nel venire informato circa le attività del mandatario (art. 400 CO). Soltanto in questo modo egli può farsi un'idea della situazione e valutare se il mandatario assolve i suoi compiti con la dovuta diligenza e sfrutti in modo efficiente le risorse affidategli (art. 398 CO). Il possesso di tali informazioni è il presupposto indispensabile di un controllo efficace.

La necessità di rendere conto risulta inoltre chiara se si esamina, *esclusivamente* dal profilo del *diritto societario*, il rapporto intercorrente tra società e i membri del consiglio d'amministrazione. Se si considerano gli articoli 698 segg. CO, si constata come tale rapporto presenti numerose analogie con il mandato. I membri del consiglio d'amministrazione, in quanto facenti parte di un organo di direzione e di vigilanza, sono tenuti ad adempiere i loro compiti con la stessa diligenza cui sarebbero tenuti se avessero concluso un mandato con la società (art. 717 e 754 CO). L'obbligo di fedeltà è quello previsto per il mandato (art. 717 cpv. 1 CO). L'obbligo di rendere conto è inoltre paragonabile a quello sancito dalle norme sul mandato (art. 400 CO): i membri del consiglio d'amministrazione devono presentare agli azionisti relazioni periodiche sulle proprie attività (art. 696 cpv. 1 CO). La relazione sulla gestione comprende il rapporto annuale, che espone l'andamento degli affari e la situazione economica e finanziaria della società (art. 663d CO), come pure il conto annuale e un eventuale conto di gruppo (art. 662 CO).

Per quanto concerne l'obbligo di rendere conto, si riscontra nondimeno una differenza sostanziale tra le norme sul mandato e quelle del diritto societario. La relazione sulla gestione è ad esempio priva di un'informazione essenziale, di cui il mandante dispone quasi automaticamente o che comunque egli può chiedere in qualsiasi momento al mandatario (art. 400 CO): la relazione si limita infatti a indicare le spese complessive per il personale (art. 663 cpv. 3 CO), *senza precisare nel dettaglio* quanto sia costato agli azionisti, nell'anno in questione, l'organo esecutivo supremo.

Secondo il diritto vigente, i membri del consiglio d'amministrazione godono pertanto di uno status particolare non solo in ragione del fatto che sono abilitati a stabilire l'ammontare delle retribuzioni loro destinate, ma anche poiché il diritto societario non prevede alcuna norma che imponga loro di rendere noto l'importo percepito. La necessità di trasparenza in questo campo deriva dall'esigenza degli azionisti di sapere

quanto sia loro costata l'attività del consiglio d'amministrazione nell'anno in questione. Spetta dunque al legislatore colmare tale lacuna.

Le riflessioni che precedono non riguardano unicamente i membri del consiglio d'amministrazione, che sono incaricati direttamente della gestione, ma anche i membri della direzione. La legge deve introdurre maggiore trasparenza anche nel rendiconto di questi ultimi, dato che il consiglio d'amministrazione ha loro delegato la gestione della società.

#### **1.3.4 Versamento di partecipazioni agli utili**

Giusta l'articolo 677 in relazione con l'articolo 627 numero 2 CO, la decisione di versare partecipazioni agli utili ai membri del consiglio d'amministrazione è di competenza dell'assemblea generale. È questo un potere inalienabile ai sensi dell'articolo 698 capoverso 2 numero 4 CO. Dato il carattere imperativo di tale competenza, gli azionisti vengono sempre e comunque a conoscenza dell'ammontare delle partecipazioni agli utili versate.

L'entità della partecipazione dipende dal successo dell'azienda. Per legge, in presenza di perdite (e anche in caso di utili modesti, qualora agli azionisti non venga versato un dividendo superiore al 5%) non possono infatti essere versate partecipazioni agli utili (art. 677 CO).

Da qualche tempo a questa parte, le partecipazioni agli utili hanno visto ridimensionarsi la loro importanza pratica per motivi di natura fiscale: poiché ritenute parte dell'utile, esse non sono infatti fiscalmente deducibili. Un'indennità fissa, per contro, viene considerata un'uscita e può essere dedotta.

A tale vantaggio fiscale fanno tuttavia da contraltare le norme del diritto societario, le quali affidano al consiglio d'amministrazione, invece che all'assemblea generale, la competenza di stabilire le indennità fisse. Di norma, dunque, gli azionisti non hanno voce in capitolo riguardo al versamento di indennità. I membri del consiglio d'amministrazione possono dunque percepire le retribuzioni da essi stessi stabilite anche nel caso in cui agli azionisti non ricevano alcun dividendo o debbano prendere atto di una perdita risultante dal bilancio.

Il declino delle partecipazioni agli utili ha portato a una perdita di trasparenza: non vi è infatti alcuna norma che imponga espressamente ai membri del consiglio d'amministrazione di informare gli azionisti in merito alle condizioni o all'ammontare delle retribuzioni percepite. Alla luce della ripartizione cogente delle competenze prevista in materia di partecipazioni agli utili, è lecito presumere che questa sia una lacuna involontaria del legislatore.

#### **1.3.5 Trasparenza delle partecipazioni**

Nell'ottica del governo d'impresa, gli azionisti hanno un interesse legittimo ad essere informati riguardo alle partecipazioni detenute dai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione.

Rientra ormai nella consuetudine che un azionista importante cerchi di sedere nel consiglio d'amministrazione. In taluni casi, tuttavia, il fatto che una persona abilitata a dirigere una società ne sia contemporaneamente azionista può dare vita a una configurazione di interessi particolare. La qualità di azionista può infatti influire sull'attività di tale persona. La gestione da parte dei membri del consiglio d'amministrazione o

della direzione che detengono partecipazioni può ad esempio essere influenzata dal fatto che si prospetta a breve termine il versamento di dividendi elevati, il che relega in secondo piano gli interessi di medio o lungo termine della società.

Gli azionisti hanno inoltre interesse a sapere se i membri del consiglio d'amministrazione e della direzione abbiano ridotto o incrementato le proprie partecipazioni durante l'esercizio. Poiché i suddetti membri dispongono di informazioni particolareggiate sulla situazione economica della società, dalle variazioni registrate nelle partecipazioni da essi detenute è infatti possibile desumere informazioni preziose circa la salute dell'azienda<sup>2</sup>.

V'è inoltre la possibilità che, in ragione della consistenza delle partecipazioni da esso detenute, un membro del consiglio d'amministrazione o della direzione eserciti un grande influsso sull'assemblea generale. Il controllo su situazioni simili è in parte garantito già dalla norma di cui all'articolo 663c CO, concernente la comunicazione degli azionisti importanti e delle loro partecipazioni. Stante il legame tra il ruolo di azionista e la gestione della società, occorre nondimeno prevedere in modo generalizzato l'obbligo di rendere noti le partecipazioni e i diritti di conversione o d'opzione detenuti dai membri del consiglio d'amministrazione.

### 1.3.6 Trasparenza collettiva o individuale?

L'obbligo di rendere conto implica in primo luogo quello di indicare *l'importo complessivo* delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione. Grazie a tali dati è possibile determinare quali costi abbia ingenerato la gestione dell'azienda.

Nominati individualmente dall'assemblea generale, di norma i membri del consiglio d'amministrazione si suddividono i compiti. Gli azionisti hanno pertanto un interesse legittimo ad essere informati sulle retribuzioni percepite da ciascun membro. Poiché nel caso del consiglio d'amministrazione si pone anche il problema del "negozio con se stesso", è necessario indicare l'entità della somma percepita da *ogni singolo membro* del consiglio d'amministrazione.

Benché taluni obiettino che rendere note le retribuzioni percepite dal singolo leda la personalità del membro in questione, occorre ricordare che la trasparenza non si propone unicamente di determinare i costi dell'amministrazione, ma anche di prevenire gli abusi. Tale opera di prevenzione non può prescindere dalla trasparenza delle retribuzioni corrisposte a ogni singolo amministratore. Del resto, la mozione Leutenegger Oberholzer 01.3153 n (Trasparenza dei salari dei dirigenti e indennità per i membri di consigli d'amministrazione; trasformata in postulato) e l'iniziativa parlamentare del gruppo dell'UDC 02.406 n (Pubblicazione delle indennità e partecipazioni dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione) chiedono espressamente che le indennità vengano pubblicate in maniera individuale. Giusta la legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), il reddito e la

<sup>2</sup> Si veda anche il n. marg. 2 della direttiva emanata il 20 ottobre 2003 da SWX e concernente la pubblicità delle transazioni del management, secondo cui la pubblicità agevola l'informazione degli investitori, dato che i dirigenti di un emittente dispongono prima di chiunque altro di informazioni suscettibili di influenzare il valore delle partecipazioni da essi detenute. Dal fatto che essi ne acquisiscano o ne vendano è possibile desumere l'evoluzione futura del valore di dette partecipazioni.

situazione patrimoniale non sono del resto considerati dati degni di particolare protezione. Secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPD, inoltre, una lesione della personalità è illecita soltanto se non è giustificata da un interesse preponderante pubblico o privato o dalla legge.

Nel caso dei membri della *direzione*, il rischio di un conflitto di interessi è invece minore: le retribuzioni dei membri della direzione sono infatti stabilite dal consiglio d'amministrazione, il quale può dunque esercitare un controllo sugli importi versati. Si può quindi rinunciare a rendere note le retribuzioni versate a ogni singolo membro della direzione. Occorre nondimeno indicare *l'importo più elevato* percepito da un membro della direzione, onde impedire che qualcuno, al solo scopo di sottrarsi all'obbligo di trasparenza, assuma la presidenza della direzione piuttosto che del consiglio d'amministrazione.

Diversa è la situazione delle partecipazioni: poiché in questo caso si tratta di valutare l'operato del singolo, non è sufficiente indicare l'insieme delle partecipazioni detenute dal consiglio d'amministrazione o dalla direzione. Tali partecipazioni vanno infatti precisate in modo individuale, *indicando il nominativo del membro del consiglio d'amministrazione o della direzione che le detiene*.

#### **1.4 Autodisciplina o normativa legale?**

La trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni è già oggetto di norme emanate dalla Borsa nell'ambito delle sue competenze di autodisciplina. Il numero 5 della DCG enuncia norme imperative concernenti la trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni (si veda il n. 1.1). Occorre pertanto chiedersi se tali disposizioni siano sufficienti o se sia invece necessario un disciplinamento legale.

La DCG poggia sul potere di autodisciplina riconosciuto alla Borsa, con il quale ci si propone di garantire la flessibilità necessaria per poter reagire rapidamente agli sviluppi istituzionali e tecnici sui mercati finanziari internazionali<sup>3</sup>. Per sua natura, l'autodisciplina è idonea soprattutto a risolvere questioni che rivestono importanza secondaria dal profilo politico. Benché abbia dato buoni frutti, migliorando in tempi brevi la situazione per quanto attiene alla trasparenza, l'autodisciplina non ha tuttavia una legittimazione democratica. In ragione dell'importanza politica ed economica della trasparenza, spetta dunque al legislatore sancire le norme relative nel diritto della società anonima e procedere a una ponderazione degli interessi in causa.

Dal profilo sostanziale, la DCG abbisogna di essere migliorata sotto gli aspetti seguenti:

- secondo la DCG, occorre indicare unicamente l'importo delle indennità versate all'insieme dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione, nonché l'importo più elevato versato a un singolo membro (senza tuttavia farne il nome). Tale soluzione non tiene però debitamente conto delle esigenze degli azionisti riguardo alla trasparenza degli importi percepiti dai singoli membri del consiglio d'amministrazione (si veda il n. 1.3.6). La trasparenza risulta carente anche nel confronto con gli altri Paesi, che prevedono perlopiù la trasparenza individuale.

<sup>3</sup> Messaggio del 24.2.1993 concernente una legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari, FF 1993 I 1077, 1091.

- Fornire dati complessivi sulle partecipazioni non è di per sé sufficiente a garantire il controllo della gestione societaria. A tal fine occorre poter disporre di dati individuali.
- Poiché le disposizioni inerenti alla borsa si occupano principalmente del rapporto giuridico esistente tra borsa ed emittente, le norme della DCG si rivolgono esclusivamente a tali società. Di conseguenza, anche le sanzioni<sup>4</sup> possono essere inflitte unicamente alla società. Non è quindi possibile colpire i membri del consiglio d'amministrazione e della direzione che agiscono in nome della società. A tal fine occorre istituire un'apposita base legale.

Se si intende accrescere la trasparenza e, per il bene della piazza economica svizzera, rafforzare la fiducia degli investitori nelle società quotate in borsa, è dunque necessario un intervento del legislatore. Previa ponderazione di tutti gli interessi in causa, questi ha il compito di stabilire chiari principi e di assicurarne il rispetto.

## **1.5 Diritto comparato**

### **1.5.1 Sviluppi internazionali**

I principi del governo d'impresa, e più in particolare la trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni, si stanno viepiù affermando sul piano internazionale<sup>5</sup>.

Il 26 e 27 maggio 1999, ad esempio, il Consiglio dei ministri dell'OCSE ha adottato i "*Principi dell'OCSE in materia di governo societario*". Il capitolo IV. enuncia i principi in materia di pubblicità e di trasparenza, secondo i quali occorre pubblicare le informazioni essenziali relative ai membri del consiglio di vigilanza e della direzione, come pure le retribuzioni da questi percepite.

Nel panorama internazionale riveste grande importanza anche il *Sarbanes-Oxley Act*, firmato dal presidente degli Stati Uniti d'America il 30 luglio 2002, il quale si applica a tutte le società quotate in borsa negli Stati Uniti. Il Sarbanes-Oxley Act si occupa anche dei crediti concessi a impiegati con funzioni dirigenziali (si veda il n. 2.1.2).

### **1.5.2 Germania e Austria**

In Germania l'obbligo di rendere note le indennità è disciplinato dalla legge. Secondo il § 285 numero del 9 del Codice di commercio tedesco del 10 maggio 1897 (*Handelsgesetzbuch*; HGB), ad esempio, l'allegato al conto annuale deve indicare i dati seguenti riguardo ai membri di un organo direttivo, di un consiglio di amministrazione, di un comitato consultivo o di un organo analogo:

<sup>4</sup> Giusta l'articolo 82 del regolamento di quotazione del 24 gennaio 1996 concernente l'ammissione di valori mobiliari alla SWX Swiss Exchange, le sanzioni possibili sono l'ammonizione, la pubblicazione del fatto che l'emittente o il garante non hanno dato seguito all'invito di pubblicare o rendere note informazioni prescritte dal regolamento, la pubblicazione di informazioni prescritte dal regolamento non pubblicate dall'emittente o dal garante stesso (a patto che il servizio d'ammissione sia in grado di farlo), la multa fino a 200 000 franchi, la sospensione delle contrattazioni, la cancellazione dal listino, l'esclusione dell'emittente o del garante da quotazioni successive, la revoca dello status di rappresentante riconosciuto ai sensi dell'art. 50 e la pubblicazione della sanzione.

<sup>5</sup> In merito al diritto europeo si veda il n. 4.

- a. le retribuzioni complessive riconosciute per l'attività svolta nel corso dell'esercizio annuale (salari, partecipazioni agli utili, diritti d'opzione e altre remunerazioni basate sulle azioni, rimborsi spese, indennità assicurative, provvigioni e prestazioni accessorie di altra natura). Le retribuzioni complessive comprendono anche le somme che non sono state versate e sono state convertite in pretese di altra natura o utilizzate per accrescere la consistenza di altre pretese. Oltre agli importi versati durante l'esercizio, vanno indicati gli altri importi concessi nell'anno in questione ma non figuranti in alcun conto annuale;
- b. le retribuzioni complessive (indennità, pensioni, rendite per i superstiti e prestazioni di altra natura) degli ex membri degli organi summenzionati e dei loro superstiti. La lettera a periodi 2 e 3 sono applicabili per analogia. Vanno inoltre indicati l'importo delle riserve costituite per le pensioni correnti o le aspettative di tale categoria di persone, come pure l'importo delle riserve che non sono state costituite in ragione di tali pensioni;
- c. gli anticipi e i crediti concessi, con indicazione dei tassi d'interesse, delle condizioni essenziali e degli importi eventualmente restituiti nel corso dell'esercizio, nonché gli obblighi contratti in favore delle persone summenzionate.

Il § 239 capoverso 1 numeri 2-5 dell'*Handelsgesetzbuch* austriaco del 10 maggio 1897 prevede disposizioni analoghe.

Altre norme concernenti la trasparenza sono contenute nel *Deutscher Corporate Governance Kodex*, emanato il 26 febbraio 2002 da una commissione governativa istituita dal Ministero di giustizia. Il numero 4.2.4 (versione del 21 maggio 2003) prevede ad esempio quanto segue:

"La retribuzione dei membri della direzione dev'essere indicata nell'allegato al conto di gruppo, precisando l'entità dell'importo fisso, della quota legata al risultato d'esercizio e di quella avente la funzione di incentivo a lungo termine. I dati devono essere pubblicati in modo individuale."

### 1.5.3 Francia

Secondo il diritto francese, le indennità versate agli organi societari devono essere rese note al pubblico. Il testo determinante in materia è il "décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants". Secondo tale decreto, l'allegato di cui all'articolo 24 numero 18 deve contenere indicazioni circa gli importi versati ai membri degli organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza in ragione della loro funzione. Tali dati vanno indicati collettivamente, per ciascuna categoria di persone.

Secondo l'articolo L. 225-102-1 del Code de Commerce ("art. 116 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques"), il rapporto annuale deve indicare le indennità e le partecipazioni dei singoli membri.

### 1.5.4 Gran Bretagna

In Gran Bretagna le società sono tenute a fornire ampie informazioni sulle remunerazioni. In tale contesto riveste importanza fondamentale il *Combined Code* del London Stock Exchange, contenente direttive e norme standard per una sorveglianza effica-

ce delle aziende ("Principles of Good Governance", "Code of Best Practice"). Il Combined Code condensa le raccomandazioni formulate da tre rapporti peritali (il Cadbury Report del 1992, il Greenbury Report del 1995 e l'Hampel Report del 1998). Secondo il Combined Code, il conto annuale deve indicare in modo dettagliato gli importi percepiti dai membri del consiglio d'amministrazione.

Il 25 luglio 2002 sono state inoltre emanate – a completamento del Companies Act del 1985 – le *Directors' Remuneration Report Regulations*, che prevedono la stesura di un Remuneration Report (rapporto sulle remunerazioni) contenente indicazioni dettagliate sulle indennità, i diritti d'opzione e le altre forme di retribuzione riconosciute a ciascun "director" (Schedule 7A).

## **2 Commento all'avamprogetto**

### **2.1 Articolo 663b<sup>bis</sup> AP CO (nuovo)**

#### **2.1.1 Campo d'applicazione personale**

Conformemente a quanto richiesto dall'iniziativa parlamentare Chiffelle e da altri intervenuti parlamentari, l'avamprogetto introduce la trasparenza per le società le cui azioni sono quotate in borsa (parte introduttiva del cpv. 1). Per queste società, infatti, vi è un interesse pubblico a che le retribuzioni vengano rese di pubblico dominio.

La prevenzione degli abusi riveste particolare importanza nelle società quotate in borsa, dato che i singoli azionisti spesso non possono che esercitare un influsso modesto sugli organi dirigenti. Va inoltre considerato che le azioni di tali società vengono negoziate in borsa. Si tratta dunque di proteggere anche l'intero mercato dei capitali.

Nell'ambito del vasto progetto relativo al governo d'impresa, attualmente in preparazione, occorrerà inoltre valutare la necessità di estendere la trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni anche ad altre società (si veda il n. 1.2)

#### **2.1.2 Campo d'applicazione materiale**

In virtù della clausola generale di cui al capoverso 1, devono essere indicate tutte le *retribuzioni* che la società corrisponde ai membri del consiglio d'amministrazione o della direzione (in merito ai singoli membri si veda il n. 2.1.3). La natura delle retribuzioni o la causa del loro versamento è irrilevante. La locuzione "direttamente o indirettamente versate" mette in chiaro che occorre indicare anche le retribuzioni che non vengono corrisposte dalla società stessa, ma da una società del gruppo (art. 663e cpv. 1 CO) o per il tramite di una terza persona. Tale formulazione sottolinea inoltre che il principio della trasparenza non può essere eluso optando per una forma particolare di retribuzione.

A completamento della clausola generale di cui al capoverso 1, il capoverso 2 enuncia determinati esempi di retribuzioni che devono essere dichiarate. L'elenco non è ovviamente esauriente.

Giusta il capoverso 2, sono ritenute retribuzioni in particolare:

- *gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti (n. 1)*: con onorari e salari si intendono le classiche indennità fisse versate ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione. I bonus e gli accrediti sono invece indennità di entità variabile.

- *le partecipazioni agli utili, le partecipazioni alla cifra d'affari e le altre forme di partecipazione al risultato dell'esercizio (n. 2).*
- *le prestazioni in natura (n. 3):* si tratta delle prestazioni supplementari spesso previste dalla prassi e che non consistono nel versamento o nell'accredito di una somma di denaro ("fringe benefits").
- *l'attribuzione di partecipazioni, di diritti di conversione e d'opzione (n. 4):* vanno indicati le partecipazioni, i diritti di conversione e i diritti d'opzione attribuiti nel corso dell'esercizio (cfr. anche l'art. 663c cpv. 3 AP CO).
- *le indennità di partenza versate a membri uscenti o ex membri del consiglio d'amministrazione o della direzione (n. 5):* la necessità di indicare separatamente le indennità di partenza si propone parimenti di prevenire eventuali conflitti d'interesse. Menzionando gli ex membri si specifica che la disposizione si applica anche agli importi corrisposti a persone che hanno lasciato il consiglio d'amministrazione o la direzione nel corso dell'esercizio precedente.
- *le fidejussioni e le altre forme di garanzia (n. 6):* tali operazioni devono essere indicate poiché implicano il trasferimento del rischio economico alla società. Vanno ad esempio menzionati i contratti di garanzia, l'assunzione di debiti e la costituzione di un pegno su beni appartenenti a terzi.
- *la rinuncia a crediti (n. 7):* la rinuncia a un credito va indicata poiché provoca un trasferimento di attivi ai danni della società.
- *le spese da cui deriva il diritto a prestazioni previdenziali o che ne accrescono l'entità (n. 8):* è consuetudine che la società riconosca prestazioni previdenziali maggiorate ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione. Anche tali operazioni vanno segnalate poiché migliorano la situazione patrimoniale dei beneficiari.

Il capoverso 3 esige che vengano indicati i mutui e gli altri crediti, i quali costituiscono una forma particolare di retribuzione. Nell'ottica della governo d'impresa, la concessione di crediti agli organi societari è in genere ritenuta problematica. Secondo la sezione 402 del Sarbanes-Oxley Act, le società che vi sono assoggettate non sono in linea di principio autorizzate a concedere crediti personali ai dirigenti dell'azienda.

### **2.1.3 Persone interessate**

La determinazione della retribuzione di un organo societario costituisce un negozio con se stesso se l'organo che vi procede si compone delle persone che percepiscono la retribuzione stessa (si veda il n. 1.3.2). I membri del *consiglio d'amministrazione* sono pertanto tenuti a rendere note le retribuzioni loro corrisposte.

In virtù dell'obbligo di rendere conto, è necessario che, oltre ai membri del consiglio d'amministrazione, siano tenute a indicare le retribuzioni da essi percepite anche le persone cui il consiglio d'amministrazione ha delegato in tutto o in parte la gestione della società ai sensi dell'articolo 716b capoverso 1 CO. Si tratta per la precisione dei membri dell'organo direttamente subordinato al consiglio d'amministrazione, vale a dire i membri della *direzione*.

Poiché la qualità di azionista può influire sull'attività della società, occorre che sia i membri del consiglio d'amministrazione, sia quelli della direzione siano tenuti a rendere noti *le partecipazioni, i diritti di conversione e i diritti d'opzione* loro riconosciuti.

L'applicazione del principio della trasparenza ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione non è stata oggetto di contestazione alcuna, tant'è che la mozione Felix Walker 01.3329 n ("Società per azioni. Principi della "corporate governance""; trasformata in postulato) e la summenzionata iniziativa del gruppo dell'Unione democratica di centro 02.406 n (si veda il n. 1.3.6) si riferiscono tanto ai membri del consiglio d'amministrazione, quanto a quelli della direzione. Lo stesso vale per la DCG (si veda il n. 1.1).

A differenza della DCG, l'avamprogetto limita l'obbligo di rendere note le retribuzioni ai membri veri e propri del consiglio d'amministrazione e della direzione. Le persone loro vicine non sono infatti contemplate. La nozione di persona vicina è desunta dall'articolo 678 CO, relativo all'obbligo di restituzione. Tale nozione giuridica è tuttavia indeterminata. L'individuazione delle persone vicine dipende inoltre da criteri soggettivi e presuppone la conoscenza di tutte le circostanze del caso concreto. L'avamprogetto rinuncia pertanto a valersi di tale nozione, al fine di evitare che sorgano problemi di applicazione del diritto dai quali possa scaturire una situazione di incertezza giuridica.

#### **2.1.4 Modalità della trasparenza**

Il capoverso 4 disciplina le modalità con cui vengono rese note le *retribuzioni*. I principi sono i seguenti:

- *indicazione dell'importo complessivo o delle retribuzioni individuali* (si veda anche il n. 1.3.6): vanno indicati l'importo totale corrisposto al consiglio d'amministrazione e della direzione e l'importo massimo percepito da un singolo membro. Nei casi in cui sono rese note le retribuzioni percepite dai singoli, occorre menzionare espressamente nominativo e funzione dell'interessato.
- *Momento determinante*: il momento determinante per l'obbligo di rendere note le retribuzioni è quello della loro iscrizione nella contabilità. Le indicazioni relative vanno inserite nell'allegato al conto annuale dell'esercizio in cui sono dovute.

*I crediti* riconosciuti a membri del consiglio d'amministrazione e della direzione possono costituire retribuzioni se vengono concessi a condizioni particolarmente favorevoli. Non va pertanto indicato l'importo versato nel corso dell'esercizio, ma l'importo complessivo dei prestiti e crediti non ancora rimborsati, dato che i vantaggi di cui beneficiano gli interessati derivano dall'insieme delle condizioni del credito (cpv. 3).

## **2.2 Articolo 663c capoverso 3 AP CO (nuovo)**

L'attuale articolo 663c CO disciplina la pubblicità delle partecipazioni nelle società quotate in borsa. Nell'allegato del bilancio vanno indicati gli azionisti importanti. Il nuovo capoverso 3 dispone che vengano rese note anche *le partecipazioni detenute dai membri del consiglio d'amministrazione o della direzione*. Il principio di trasparenza si applica anche ai diritti di conversione e di opzione, in quanto anche tali diritti possono influenzare il modo in cui singoli membri assolvono i compiti di gestione loro incombenti (si veda il n. 1.3.5).

Se si vuole far sì che il legame tra gestione e partecipazione sia riconoscibile, l'obbligo di trasparenza non può tuttavia limitarsi ai diritti acquisiti nel corso dell'esercizio, bensì deve abbracciare tutte le partecipazioni esistenti. Onde poter

valutare l'operato delle persone incaricate della gestione, è necessario che vengano indicate le partecipazioni detenute dai singoli membri del consiglio d'amministrazione e della direzione.

### **2.3 Controllo del rispetto delle norme sulla trasparenza**

La trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni può essere garantita soltanto se le relative disposizioni legali possono essere applicate in modo efficace. A tal fine è necessario che le indicazioni fornite siano corrette e complete.

Il controllo del rispetto delle norme sulla trasparenza è possibile se le indicazioni relative alle retribuzioni e alle partecipazioni devono figurare nell'allegato al conto annuale. Poiché, secondo l'articolo 662 capoverso 2 CO, l'allegato è parte integrante del conto annuale, l'ufficio di revisione verificherà che le indicazioni in questione siano conformi alla legge e allo statuto (art. 728 cpv. 1 CO), esaminando in particolare la correttezza e la completezza delle operazioni registrate. Giusta l'articolo 729b capoverso 1 CO, qualora accerti violazioni della legge l'ufficio di revisione è tenuto a informare il consiglio d'amministrazione e, nei casi gravi, anche l'assemblea generale.

All'atto pratico, la verifica da parte di un revisore esterno e indipendente (art. 727c CO) costituisce nella maggior parte dei casi un efficace strumento di controllo del rispetto delle disposizioni previste dal diritto della società anonima.

Tale meccanismo di controllo viene inoltre rafforzato dal fatto che, in virtù dell'articolo 697h capoverso 1 CO, le società quotate in borsa sono tenute a pubblicare il conto annuale nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio* o a trasmetterne un esemplare a chiunque ne faccia domanda. Il pubblico ha in tal modo la possibilità di ottenere informazioni sulle retribuzioni e le partecipazioni.

### **2.4 Conseguenze della violazione delle norme sulla trasparenza**

Il mancato rispetto dell'obbligo di trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni previsto dall'avamprogetto costituisce una violazione di un *obbligo sancito dal diritto della società anonima*. Secondo il diritto vigente, tale violazione può comportare le sanzioni seguenti.

#### **2.4.1 Sanzioni interne ad opera del consiglio d'amministrazione**

Nel sistema di sanzioni del diritto della società anonima un ruolo importante è svolto dal consiglio d'amministrazione stesso, in quanto secondo l'articolo 716a capoverso 1 numero 5 CO gli incombe *l'alta vigilanza* sulle persone incaricate della gestione. Nell'ambito delle sue mansioni di vigilanza, il consiglio d'amministrazione può ad esempio destituire un membro della direzione che contravviene ai propri doveri o revocare un proprio membro da un comitato (art. 726 cpv. 1 CO).

#### **2.4.2 Diritti degli azionisti**

Ai fini del controllo del rispetto delle norme sulla trasparenza, i diritti di cui dispongono gli azionisti rivestono importanza fondamentale. Più in particolare, tratta dei diritti seguenti:

- i *diritti di essere informati*, in particolare il diritto di ottenere ragguagli e di consultazione di cui all'articolo 697 CO, che consente agli azionisti di porre domande specifiche durante l'assemblea generale;
- i *diritti di voto*, in particolare il diritto di non riconfermare o di destituire membri del consiglio d'amministrazione, come pure quello di negare il discarico;
- il diritto di intentare *un'azione di responsabilità* se la mancata pubblicazione costituisce una violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, di un dovere incombente a un membro del consiglio d'amministrazione o della direzione e da tale violazione è scaturito un danno (art. 754 CO);
- il diritto di intentare, contro i membri del consiglio d'amministrazione o della direzione, *un'azione di restituzione* delle prestazioni della società ai sensi dell'articolo 678 capoverso 2 CO, fermo restando che a tal fine una violazione dell'obbligo di trasparenza non è sufficiente, in quanto occorre che le prestazioni siano manifestamente sproporzionate rispetto alla loro controprestazione e alla situazione economica della società.

### 2.4.3 Sanzioni penali

Vi sono infine *disposizioni penali* che sanzionano determinati atti inerenti al diritto della società anonima. Sono degni di menzione in particolare il reato di amministrazione infedele di cui all'articolo 158 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e quello di false indicazioni su attività commerciali di cui all'articolo 152 CP.

## 2.5 Modifica di altre disposizioni del Codice delle obbligazioni

Agli articoli 663b, 663d, 663e, 663h e 664 CO si interviene unicamente sul titolo marginale o sulla numerazione dello stesso.

## 2.6 Modifica dell'articolo 6a della legge sul personale federale

La trasparenza delle indennità dei quadri superiori delle aziende e degli stabilimenti federali è disciplinata dalla legge federale del 20 giugno 2003<sup>6</sup> sulla remunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione. Le norme in essa contenute perseguono in linea di massima gli stessi obiettivi delle disposizioni dell'AP CO, senza prevedere tuttavia la trasparenza individuale (si veda il n. 1.1). Le aziende e gli stabilimenti della Confederazione non sono tuttavia società anonime di diritto privato le cui azioni sono quotate in borsa. Il Consiglio federale stabilisce inoltre i principi che reggono la remunerazione e le prestazioni accessorie.

L'articolo 6a capoverso 6 in relazione con il capoverso 4 LPers prevede una norma speciale applicabile alle aziende parastatali federali, tenendo conto in tal modo del

<sup>6</sup> FF 2003 3961.

fatto che tali aziende sono "più esposte al mercato e alle regole della concorrenza rispetto alle altre aziende e istituzioni della Confederazione"<sup>7</sup>.

Onde garantire la parità di trattamento delle aziende parastatali federali e delle altre società quotate in borsa, l'articolo 6a LPers dev'essere modificato inserendovi un richiamo alle disposizioni del presente avamprogetto. Anche tali disposizioni garantiscono la trasparenza e, per certi versi, in modo più esteso di quanto non preveda la LPers<sup>8</sup>.

### **3 Ripercussioni**

#### **3.1 Ripercussioni finanziarie e sul personale**

In linea di principio, la normativa sulla trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione non ha alcuna ripercussione finanziaria o in materia di personale né per la Confederazione, né per i Cantoni.

#### **3.2 Impatto economico**

L'introduzione della trasparenza in materia di retribuzioni e partecipazioni dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione è un passo importante dal profilo della politica economica. Per il bene della piazza economica svizzera, occorre infatti rafforzare la fiducia degli investitori e del pubblico nelle aziende quotate in borsa.

Il miglioramento della trasparenza si inserisce inoltre nella tendenza riscontrabile in numerosi altri Paesi e in talune organizzazioni internazionali. Le norme sugli obblighi di trasparenza ne riprendono gli aspetti essenziali.

Taluni sostengono che, con l'introduzione della trasparenza, le retribuzioni lieviteranno, il che è tuttavia lungi dall'essere dimostrato. Vi sono del resto motivi per sostenere invece che, a lungo termine, la pubblicità delle retribuzioni possa porre un freno più efficace alla costante impennata delle retribuzioni.

In virtù della DCG, le società quotate in borsa<sup>9</sup> sono già oggi tenute a fornire indicazioni sulle retribuzioni e le partecipazioni riconosciute ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione. L'avamprogetto non introduce dunque la trasparenza *ex novo*, bensì la potenzia, permettendo in particolare l'adozione di misure nei confronti delle persone cui sono versati importi eccessivamente elevati.

#### **3.3 Regolamentazioni alternative**

Non vi sono alternative che permettano di migliorare la trasparenza nel senso inteso dal presente avamprogetto. Anche se si incoraggiasse il versamento di partecipazioni

<sup>7</sup> Parere del Consiglio federale del 29 maggio 2002 in merito al rapporto del 25 aprile 2002 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale. Aziende parastatali federali. Stipendi dei quadri e onorari dei membri dei consigli d'amministrazione, FF 2002 6705, 6709.

<sup>8</sup> L'entrata in vigore dell'articolo 6a LPers, contenuto nella legge federale del 20 giugno 2003 sulla remunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione (FF 2003 3961, 3962), è indipendente da quella del presente avamprogetto.

<sup>9</sup> Il 1° luglio 2003, 354 società erano quotate alla SWX, delle quali 274 nel segmento principale, 27 nel SWX Local Caps e 53 la cui quotazione concerne esclusivamente prestiti in obbligazioni.

agli utili mediante una nuova normativa fiscale, la trasparenza delle retribuzioni che non costituiscono partecipazioni agli utili (e la cui fissazione non compete pertanto all'assemblea generale) rimarrebbe comunque deficitaria. L'introduzione di una norma che attribuisca all'assemblea generale la competenza di stabilire, oltre alle partecipazioni agli utili, anche le altre retribuzioni renderebbe necessario un riordino generale delle competenze interne alla società, riordino che esulerebbe tuttavia dalla questione della trasparenza.

#### **4 Rapporto con il diritto europeo**

La quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati prevedono che l'allegato al conto annuale indichi anche l'importo delle retribuzioni corrisposte ai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza nonché l'importo dei crediti loro concessi (in merito alle normative nazionali si vedano i n. 1.5.2 segg.).

Al fine di promuovere l'efficienza e la competitività delle imprese e rafforzare i diritti degli azionisti e la protezione dei terzi, la Commissione europea ha messo a punto un piano d'azione (si veda la comunicazione del 21 maggio 2003 – Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea). Tale piano d'azione ritiene che nel campo del governo societario sia necessaria una maggiore trasparenza.

#### **5 Costituzionalità**

##### **5.1 Competenza federale a emanare disposizioni in materia di trasparenza delle retribuzioni dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione**

L'avamprogetto poggia sull'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), che abilita la Confederazione a legiferare nel campo del diritto civile.

##### **5.2 Trasparenza e sfera privata**

Le disposizioni sulla trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione non costituiscono una violazione della sfera privata ai sensi dell'articolo 13 Cost. Anche se un obbligo legale di trasparenza dovesse ledere la sfera privata, tale restrizione sarebbe comunque giustificata da un interesse pubblico (la protezione degli azionisti e del mercato dei capitali) e conforme al principio della proporzionalità.

**Codice delle obbligazioni****(Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione)**

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>  
*decreta:*

I

Il Codice delle obbligazioni<sup>2</sup> è modificato come segue:

*Art. 663b Titolo marginale*

IV. Allegato

1. In generale

*Art. 663b<sup>bis</sup> (nuovo)*

2. Indicazioni supplementari per le società con azioni quotate in borsa

a. Retribuzioni

<sup>1</sup> Le società con azioni quotate in borsa sono tenute ad indicare, nell'allegato del bilancio, tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a:

1. i membri del consiglio d'amministrazione;
2. le persone cui il consiglio d'amministrazione ha delegato in tutto o in parte la gestione (direzione).

<sup>2</sup> Sono ritenute retribuzioni in particolare:

1. gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti;
2. le partecipazioni agli utili, le partecipazioni alla cifra d'affari e le altre forme di partecipazione al risultato dell'esercizio;
3. le prestazioni in natura;
4. l'attribuzione di partecipazioni, di diritti di conversione e d'opzione;

<sup>1</sup> FF ...

<sup>2</sup> RS 220

5. le indennità di partenza versate a membri uscenti o ex membri del consiglio d'amministrazione o della direzione;
6. le fideiussioni e le altre forme di garanzia;
7. la rinuncia a crediti;
8. le spese da cui deriva il diritto a prestazioni previdenziali o che ne accrescono l'entità.

<sup>3</sup> Vanno inoltre indicati tutti i mutui e gli altri crediti concessi ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione.

<sup>4</sup> Le indicazioni concernenti le retribuzioni e i crediti devono comprendere:

1. l'importo totale corrisposto al consiglio d'amministrazione e l'importo percepito da ciascun membro, con indicazione del suo nominativo e della sua funzione;
2. l'importo totale corrisposto alla direzione e l'importo massimo percepito da un singolo membro, con indicazione del suo nominativo e della sua funzione.

*Art. 663c Titolo marginale e cpv. 3 (nuovo)*

b. Partecipazioni

<sup>3</sup> Vanno inoltre segnalati le partecipazioni alla società, come pure i diritti di conversione e di opzione detenuti da ciascun membro del consiglio d'amministrazione e della direzione, con indicazione del suo nominativo e della sua funzione.

*Art. 663d Titolo marginale*

V. Rapporto annuale

*Art. 663e Titolo marginale*

VI. Conto di gruppo

1. Allestimento obbligatorio

*Art. 663h Titolo marginale*

VII. Protezione e adeguamento

*Art. 664 Titolo marginale*

VIII. Valutazione

1. Spese di costituzione, d'aumento del capitale e d'organizzazione

**II**

La legge del 24 marzo 2000<sup>3</sup> sul personale federale è modificata come segue:

*Art. 6a cpv. 6*

<sup>6</sup> Il Consiglio federale provvede affinché i principi di cui ai capoversi 1–5 siano applicati per analogia alle aziende con sede in Svizzera disciplinate dal diritto privato e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confederazione. Sono eccettuate le società le cui azioni sono quotate in borsa. A tali società sono applicabili gli articoli 663b<sup>bis</sup> e 663c capoverso 3 del Codice delle obbligazioni<sup>4</sup>.

**III**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> RS 172.220.1

<sup>4</sup> RS 220

## Indice

Compendio .....	1
1 Parte generale.....	2
1.1 Situazione iniziale .....	2
1.2 Genesi dell'avamprogetto .....	3
1.3 Necessità di trasparenza in materia di retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione .....	4
1.3.1 Trasparenza e governo d'impresa.....	4
1.3.2 Il conflitto d'interessi del consiglio d'amministrazione .....	5
1.3.3 Obbligo di rendere conto.....	5
1.3.4 Versamento di partecipazioni agli utili .....	6
1.3.5 Trasparenza delle partecipazioni .....	6
1.3.6 Trasparenza collettiva o individuale? .....	7
1.4 Autodisciplina o normativa legale?.....	8
1.5 Diritto comparato .....	9
1.5.1 Sviluppi internazionali .....	9
1.5.2 Germania e Austria .....	9
1.5.3 Francia .....	10
1.5.4 Gran Bretagna.....	10
2 Commento all'avamprogetto .....	11
2.1 Articolo 663b <sup>bis</sup> AP CO (nuovo) .....	11
2.1.1 Campo d'applicazione personale .....	11
2.1.2 Campo d'applicazione materiale .....	11
2.1.3 Persone interessate .....	12
2.1.4 Modalità della trasparenza .....	13
2.2 Articolo 663c capoverso 3 AP CO (nuovo) .....	13
2.3 Controllo del rispetto delle norme sulla trasparenza.....	14
2.4 Conseguenze della violazione delle norme sulla trasparenza .....	14
2.4.1 Sanzioni interne ad opera del consiglio d'amministrazione.....	14
2.4.2 Diritti degli azionisti .....	14
2.4.3 Sanzioni penali.....	15

2.5	Modifica di altre disposizioni del Codice delle obbligazioni .....	15
2.6	Modifica dell'articolo 6a della legge sul personale federale .....	15
3	Ripercussioni.....	16
3.1	Ripercussioni finanziarie e sul personale.....	16
3.2	Impatto economico .....	16
3.3	Norme alternative .....	16
4	Rapporto con il diritto europeo .....	17
5	Costituzionalità.....	17
5.1	Competenza federale a emanare disposizioni in materia di trasparenza delle retribuzioni dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione .....	17
5.2	Trasparenza e sfera privata .....	17
	Modifica del Codice delle obbligazioni (Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione) - Avamprogetto .....	18